

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 28/2016 Ufficio Personale

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE SARA RAVETTO CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D.1. PER IL PERIODO 21 MARZO 2016 – 20 NOVEMBRE 2016

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 8/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 e s.m.i. ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2015 del 10/07/2015 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2015 -2017;

atteso che con la citata deliberazione n. 26 del 10/07/2015 si dava altresì mandato al Direttore di assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale nel limite degli stanziamenti nello stesso previsti, qualora l'assunzione dell'impegno di spesa dovesse avvenire, per esigenze gestionali, prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio cui l'impegno si riferisce;

richiamata la propria determinazione n 101/2015 del 20/7/2015 con la quale si procedeva all'assunzione dell'Assistente Sociale Sara Ravetto a tempo determinato e parziale per il periodo dal 21/07/2015 al 20/11/2015 per l'espletamento di funzioni strettamente necessarie a garantire i compiti istituzionali del Consorzio al fine di prevenire ripercussioni negative sull'utenza in quanto l'organico risultava insufficiente ad affrontare le situazioni di criticità a fronte di assenze dovute a prolungati periodi di malattia o maternità anticipata e obbligatoria di altra Assistente Sociale (Sig.ra IDA FOLLO) ;

richiamata la propria determinazione n.164 del 11/11/2015 con la quale si prorogava il rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno dell'Assistente Sociale Sara Ravetto Cat. D/D1 per il periodo dal **21/11/2015** al **20/03/2016** al fine di prevenire ripercussioni negative sull'utenza in quanto l'organico risultava insufficiente ad affrontare le situazioni di criticità dovute a prolungate assenze di personale;

attesa la necessità di reclutare personale con il profilo di Assistente Sociale per far fronte ai compiti istituzionali e alla situazione di estrema problematicità venutasi a creare nell'area territoriale di Sant'Antonino , per la mancanza di lavoratrici assenti per maternità e per periodi prolungati di malattia;

attesa la necessità di procedere ad una nuova chiamata pubblica presso il Centro per l'Impiego di SUSA per la ricerca del personale anzidetto;

considerato che il Centro per l'Impiego di Susa ha momentaneamente sospeso le chiamate pubbliche a causa dell'incertezza circa l'applicazione della nuova normativa in tema di gestione della disoccupazione, evidenziando, inoltre, con lettera prot 2235 del 14/03/2016 che si allega, l'eventualità che il contenzioso con i disoccupati in lista di attesa per l'occupazione, abbia ripercussioni anche sull'Ente richiedente;

ritenuta pertanto doverosa e senza alternativa alcuna la proroga dell'attuale rapporto di lavoro in essere con scadenza il 20 marzo p.v., non potendo accogliere l'invito a temporeggiare proposto dal Centro per l'Impiego, in quanto l'ulteriore assenza di personale comporterebbe il venir meno di un servizio essenziale rivolto all'utenza;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento (OMISSIS);*

considerato che in ogni caso il succitato art 9, comma 28, del D.L 78/2010 prevede testualmente: *“A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;*

evidenziato che tale assunzione genera una spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo ma che, in ogni caso, per effetto di cessazioni per pensionamenti nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e della rotazione per interscambio di alcuni dipendenti nonché di accoglimento di richieste a part time che hanno generato economie di spesa, viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), come si evince dal prospetto allegato;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni -2015- 2017”* con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015 -2017, a forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2015 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione

annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto, pena la nullità dell'atto posto in essere);

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 16 del 28/04/2015, con la quale è stata approvata la dotazione organica del Consorzio;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 19, comma 2, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Apposizione del termine e durata massima*- che sancisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;

richiamato l'art. 21, comma 1, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Proroghe e rinnovi*- che sancisce che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti;

acquisita la disponibilità per le vie brevi dell' Assistente Sociale Sara Ravetto, ad una ulteriore proroga del contratto a tempo determinato;

dato pertanto atto , ai sensi delle disposizioni succitate, che la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni e che sono possibili un numero massimo di cinque proroghe nell'arco dei trentasei mesi e che tali condizioni sono pienamente rispettate (precedente assunzione a tempo determinato: per il periodo 21/07/2015 – 20/11/2015, determinazione 101 del 20/07/2015, proroga per il periodo 21/11/2015 – 20 marzo 2016, determinazione n. 164 del 11/11/2015);

considerato che, ai sensi dell'art 23, comma 2, del D.lgs 81/2015, sono esclusi da limitazioni quantitative del numero complessivo dei lavoratori in forza a tempo determinato, i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

vista la legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n 190;

visto il D.lgs 15/06/2015 n 81, entrato in vigore il 25/06/2015;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prorogare il contratto a tempo determinato e parziale 30 ore settimanali dell'Assistente Sociale SARA RAVETTO ,– Cat. D/D1 per il periodo dal **21/03/2016** al **20/11/2016** al fine di prevenire ripercussioni negative sull'utenza in quanto l'organico attuale risulta insufficiente ad affrontare la perdurante situazione di criticità a fronte di assenze dovute a prolungati periodi di malattia o maternità anticipata e obbligatoria di altra Assistente Sociale (Sig.ra IDA FOLLO). Il rapporto di lavoro può essere soggetto a risoluzione anticipata nel caso di rientro al lavoro del personale assente e/o di assunzioni dovute a reperimento di personale in mobilità obbligatoria dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province della Regione Piemonte, che facciano venire meno l'esigenza del rapporto di lavoro flessibile di che trattasi;
- 3) di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare :
 - il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008)
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2015 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale
- 4) di stipulare apposita appendice al contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di cui trattasi;
- 5) di dare atto che la spesa relativa alla proroga di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio Pluriennale 2015 -2017, esercizio 2016 sui capitoli relativi alle spese per il Servizio Sociale Professionale.

Susa, lì 18/03/2016

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2016\RAVETTO PROROGA ulteriori 8 mesi doc.doc